

N. \_\_\_\_\_ SENT.      N. \_\_\_\_\_ Cron.  
N. \_\_\_\_\_ Rep.      N. \_\_\_\_\_ R.G.

N. 82/19 SENT.  
N. 119 CRON.  
N. 118 R.G.A.C.  
N. \_\_\_\_\_ REP.



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**ESENTE DA DIRITTI  
E REGISTRAZIONI**

Il Giudice di Pace di \_\_\_\_\_ ha pronunciato la  
seguinte

**S E N T E N Z A**

Nella causa civile iscritta al n. \_\_\_\_\_ del Ruolo Generale Affari  
Contenziosi dell'anno 2019

**TRA**

\_\_\_\_\_  
( cf \_\_\_\_\_ ),  
rappresentato e difeso dall'Avv. \_\_\_\_\_ con  
domicilio eletto presso e nello Studio del suo Avvocato in \_\_\_\_\_ a  
\_\_\_\_\_.

attore

**E**

TIM SPA in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa  
dall'Avv. \_\_\_\_\_ e con domicilio eletto presso il suo  
Studio in Napoli alla Via \_\_\_\_\_;

convenuta

**Svolgimento del processo e motivi della decisione**

Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig [REDACTED] conveniva in giudizio la Tim spa per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

- Accertare e dichiarare la insussistenza del credito di € 163,80 relativo alle fatture di cui è causa .
- Condannare la Tim spa, al risarcimento dei danni contrattuali ed extracontrattuali quantificati in € 800,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di giudizio.

Assumeva l'attore di aver stipulato con la Società convenuta contratto per i servizi di telefonia e che, a seguito delle modifiche delle condizioni contrattuali, esercitava il recesso, poi revocato; ciononostante la Società addebitava le rate residue del modem ma cambiava arbitrariamente il numero di telefono dell'utente.

Si costituiva in giudizio la Tim la quale eccepiva l'improcedibilità della domanda per omessa conciliazione CORECOM; l'incompetenza per valore del giudice adito e nel merito contestava la domanda attorea, e pertanto concludeva per il rigetto della domanda.

La domanda è parzialmente fondata e dunque merita accoglimento per quanto di ragione.

Infondate sono entrambe le eccezioni sollevate dalla convenuta TIM atteso che, in merito alla eccepita improcedibilità, vi è agli atti la prova della eseguita mediazione tra esse parti, con l'esito della mancata adesione della Società; in merito all'eccezione di incompetenza per valore essa va disattesa atteso che il petitum oggetto del presente giudizio è quantificato nella somma rientrante nella competenza per valore di questo Giudice.

Nel merito, alla luce delle difese della convenuta, invero inconferenti rispetto alle doglienze dell'attore, va rilevato che vi è agli atti il compimento della procedura della revoca del recesso preventivamente comunicato dall'utente, atteso che con nota del 04.04.18 la Società TIM dà contezza dell'annullamento.

Ne consegue la illegittima fatturazione del costo delle rate residue del modem e addebitate per la somma di € 163,80, giustificate dal recesso successivamente annullato. In assenza di prova del pagamento, si dispone lo storno della suddetta somma dalle somme addebitate all'istante.

L  
ir  
da  
er  
m  
pr  
nu  
pre  
nu  
tele  
Tut  
dar  
essi  
pres  
ricon  
e  
mann

danno da  
la perdita  
3 e tanto  
mento in  
operatori  
ita della  
icolare è  
zo della  
peratore  
li tutti i  
azione,  
in via  
acendo



...to del  
...o, ma comunque, accertata la violazione delle norme  
poste a tutela del consumatore, con specifico riferimento agli obblighi di  
correttezza e buona fede nell'esercizio dell'attività di fornitura di servizi  
pubblici essenziali, va riconosciuto il risarcimento del danno in favore  
dell'istante e liquidato in via equitativa in € 150,00.  
Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di \_\_\_\_\_, definitivamente pronunciando  
sulla domanda proposta da \_\_\_\_\_ contro TIM Spa in  
persona del legale rappr.te p.t., sulle conclusioni delle parti, così dispone:

- Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la TIM spa, in  
persona del legale rappr.te p.t., allo storno della somma di 163,80  
dalle somme addebitate nonché al risarcimento del danno in  
favore dell'attore che si liquida nella complessiva somma di €  
150,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
- Condanna la TIM spa in persona del legale rappr.te p.t., al  
pagamento delle competenze di giudizio che liquida in € 330,00  
oltre accessori di Legge. E rimborso forfettario di \_\_\_\_\_

distrazione disgiunta e pro-quota in favore dei procuratori  
antistatari.

– Rigetta l'istanza di condanna alle spese della fase conciliativa-

La sentenza è esecutiva come per Legge

13\07\19

  
Il Giudice di Pace



**Depositato in Cancelleria**

**18 LUG. 2019**

Il Cancelliere

  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

rimborsotelefonico.it